



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Sezione	Osservatorio Fitosanitario
Tipo materia	Altro
Privacy	No
Pubblicazione integrale	Si

BARI, 07/05/2020

L'istruttore incaricato
(Rocco Capozzi)

N. 57 del 07/05/2020 del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: **181/DIR/2020/00057**

OGGETTO: D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa*. Monitoraggio 2019 - Zona contenimento. Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR).

L'anno 2020, il giorno 7 del mese di Maggio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere", con la collaborazione della P.O. "Difesa attiva e produzione" riferisce:

Premesso che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

Visto l'art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l'adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio nazionale.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.



Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita *"le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione"*;

Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

Visto l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 s.m.i. relativa alle misure da adottare per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione del batterio di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 *"Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana"*, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 *"Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana"* - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 *"Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto"* - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).

Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale per le Attività Irriguo e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla *Xylella fastidiosa*.

Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.

Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state approvate le *"Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i."* ed è stato stabilito che: *"le operazioni di trattamento*



fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell'ARIF, per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l'estirpazione volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell'atto prescrittivo".

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ST53.

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha confermato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ST53 di cui alla decisione 2018/927/UE.

Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

Vista la Legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017).

Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 "*Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)*" (BURP n° 110/2017).

Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)*", (BURP n. 146 del 27/12/2017).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.

Visto l'art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri "*... la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri*"

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.

Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano "*... non sussisteva un obbligo di avviso dell'avvio del procedimento relativo all'abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull'esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, ...*".

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l'importanza dell'attuazione delle misure di controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l'istituzione di aree delimitate.

Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.



Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente argomentazione: *“Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato V, 10.01.2013 n. 91)”*.

Visto il paragrafo 7 dell'art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche sul proprio territorio.

Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma nell'anno in corso.

Preso atto che a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo enzimatico ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

Vista la nota prot. SELGE n. 106/2020 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 4 piante infette di olivo site in agro di Ostuni.

Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella "zona contenimento" di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.

Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell'art. 7 della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere *“immediatamente”* estirpate adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del batterio.

Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4”* per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione *“immediata”* delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia S.p.a e riportati nell' **allegato A (da A/1 ad A/2) e D**, parti integranti del presente atto.

Preso atto che l'estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 214/2005 s.m.i, che ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i l'estirpazione deve avvenire *“immediatamente”*, e che la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p.



Richiamato il paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione "immediata" (estirpazione) delle piante infette da *Xylella fastidiosa* dopo la individuazione ufficiale.

Richiamato il paragrafo 4 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l'esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, prima della rimozione delle piante.

Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:

comma 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

comma 3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l'indennizzo anche ai soggetti che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante infette.

Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

Visto l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e s.m.i.

Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data 20.11.2018, ha ritenuto "necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell'Agenzia delegata, mediante la pubblicazione all'albo pretorio dell'atto di prescrizione di abbattimento che riporta: coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di



trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione, senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell'indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione delle spese di estirpazione. E' fatta salva l'estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario entro i termini e con le modalità stabilite dall'atto prescrittivo e in tal caso l'indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione". Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l'affissione della richiamata DGR all'Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.

Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del 07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all'ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.

Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* sono obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Per quanto sopra riportato, si propone di:

- **disporre l'estirpazione di n°4 piante infette** site in agro di **Ostuni** ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2019					
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
Ostuni	40	73	GIOIA PALMA	2	_____
Ostuni	82	235	CONVERTINI DONATO	2	_____
TOTALE				4	0

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:
 - a) al Comune di **Ostuni** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni**;
 - b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - c) **al Sig. Prefetto di Brindisi** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **Ostuni**, sopra elencate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nell'ortofoto di cui **all' allegato A (da A/1 a A/2)**, parte integrante al presente atto;



- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduuttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
 - allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduuttore, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
 - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduuttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
 - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduuttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e



trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovrintendere alle operazioni;

- comunicare la data di inizio dell'operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
- effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI



- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno) _____

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco) _____

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli artt. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;



Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;

Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;

Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- **di approvare** quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **disporre l'estirpazione di n°4 piante infette** site in agro di **Ostuni** ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2019					
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
Ostuni	40	73	GIOIA PALMA	2	_____
Ostuni	82	235	CONVERTINI DONATO	2	_____
TOTALE				4	0

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:
 - a) al Comune di **Ostuni** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni**;
 - b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - c) **al Sig. Prefetto di Brindisi** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **Ostuni**, sopra elencate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nell'ortofoto di cui **all' allegato A (da A/1 a A/2)**, parte integrante al presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:



- attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conducente della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
- allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conducente, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
 - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conducenti sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure



alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovrintendere alle operazioni;

- comunicare la data di inizio dell'operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
- effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI



- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
- **di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto firmato digitalmente, composto di n° 13 (tredici) facciate dagli allegati **A (da A/1 ad A/2)**, **B**, **C** e **D**, composti rispettivamente da 1 facciata, anch'essi firmati digitalmente, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)